

**Regolamento comunale degli arredi urbani minori.**  
**(aprile 2016)**

- Capo 1. Premesse
- Art. 1 Contenuti e finalità del Regolamento pag. 2
- Art. 2 Individuazione degli arredi urbani minori pag. 2
- Art. 3 Applicazione pag. 3
  
- Capo 2 Arredi per l'identificazione:
- Art. 4. Insegne commerciali pag. 4
- Art. 5 Targhe pag. 5
  
- Capo 3. Arredi per l'orientamento e la pubblicità:
- Art. 6 Pre-insegne pag. 6
- Art. 7 Insegne pubblicitarie pag. 6
- Art. 8 Totem informativi pag. 7
  
- Capo 4 Arredi per l'esposizione
- Art. 9 Vetrine: pag. 8
- Art. 10 Bacheche: pag. 9
- Art. 11 Espositori mobili: pag. 9
- Art. 12 Tende parasole: pag. 10
  
- Capo 5 Arredi per servizi sussidiari:
- Art. 13 Delimitatori pag. 12
- Art. 14 Tavoli e sedie pag. 12
- Art. 15 Ombrelloni pag. 13
- Art. 16 Pedane pag. 14
- Art. 17 Verande e gazebi pag. 14
- Art. 18 Pensiline pag. 15
  
- Capo 6 Arredi per la pubblicità:
- Art. 19 Impianti per l'affissione pag. 16
- Art. 20 Impianti per la pubblicità pag. 16
  
- Capo 7 Arredi per attività temporanee:
- Art. 21 Padiglioni pag. 17
- Art. 22 Impalcature pag. 17

## Regolamento

• Capo 8	Procedure	
• Art.23	Obbligo di Autorizzazione	pag. 18
• Art. 24.	Istanza di Autorizzazione	pag. 18
• Art. 25	Procedura di rilascio della Autorizzazione	pag. 19
• Art. 26	Rilascio della Autorizzazione	pag. 20
• Art. 27	Obbligo di adeguamento.	pag. 21
• Art. 28	Decadenza e sospensione Autorizzazione	pag. 21
• Art. 29	Obblighi di manutenzione e di rimozione	pag. 21
• Art. 30	Progetti integrati di riqualificazione	pag. 22

### Capo 1. Premesse

#### art. 1: Contenuti e finalità del Regolamento.

Sono qualificati “arredi urbani minori” gli oggetti collocati negli spazi aperti e sulle relative cortine edilizie, aventi una funzione sussidiaria di attività private commerciali, produttive, di servizio. Essi, sebbene provvisori e strumentali, incidono in misura rilevante nella conformazione e nella percezione degli ambienti e delle scene urbane.

Il presente Regolamento disciplina le caratteristiche e le modalità di installazione degli arredi urbani minori individuati nel successivo art. 2; nei successivi articoli definisce, in forma descrittiva e grafica, i requisiti e le caratteristiche di tali elementi di arredo, nonché la loro aggregazione. Il presente Regolamento definisce, altresì, le procedure di autorizzazione per l’installazione degli stessi arredi minori e gli obblighi di adeguamento degli arredi preesistenti alla emanazione dello stesso Regolamento.

Le norme contenute nel presente Regolamento perseguono l’attuazione di un programma di riordino e di ridefinizione degli arredi urbani minori ed, in tal modo, contribuiscono alla tutela, alla fruizione ed alla valorizzazione dell’intero territorio comunale e del suo patrimonio diffuso di beni culturali e paesaggistici. Esse specificano ed integrano, in relazione alla situazione locale, quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con dcr. lgs. 22.01.04, n. 42 ed, in particolare, dagli art. 49 e 153 dello stesso Codice, assimilando tutti gli elementi di arredo minore disciplinati nel Regolamento a quanto ivi previsto.

## **Art. 2: Individuazione degli arredi urbani minori.**

Il Regolamento individua e disciplina gli arredi urbani minori di seguito elencati; essi vengono riuniti in gruppi in relazione alla loro funzione ed al loro riordino:

1. Arredi per l'identificazione
  - 1.a. insegne commerciali
  - 1.b. targhe
  
2. Arredi per l'orientamento e la pubblicità:
  - 2.a. pre-insegne:
  - 2.b. insegne pubblicitarie:
  - 2.c. totem informativi
  
3. Arredi per l'esposizione
  - 3.a. vetrine
  - 3.b. bacheche
  - 3.c. espositori mobili
  - 3.d. tende parasole
  
4. Arredi per servizi sussidiari:
  - 4.a. delimitatori
  - 4.b. tavoli e sedie
  - 4.c. ombrelloni
  - 4.d. pedane
  - 4.e. verande e gazebi
  - 4.f. pensiline
  
5. Arredi per la pubblicità:
  - 5.a. impianti per l'affissione
  - 5.b. impianti per la pubblicità
  
6. Arredi per attività temporanee:
  - 6.a. padiglioni
  - 6.b. impalcature

## Regolamento

### **Art. 3 Applicazione.**

Le norme contenute nel presente Regolamento hanno valore prescrittivo e procedurale e sono recepite nel vigente Regolamento edilizio comunale.

Tutti gli arredi urbani minori elencati nel precedente art. 2 devono essere conformati e collocati in conformità a quanto previsto ai successivi articoli.

Gli interventi riguardanti la installazione, la ristrutturazione, modifica e sostituzione degli arredi urbani minori sono subordinati alla procedura di autorizzazione descritta negli articoli n. 23, n. 24, n. 25 e n. 26 del Capo 8.

Gli arredi urbani minori preesistenti alla data di emanazione del presente Regolamento devono risultare conformi a quanto prescritto dallo stesso Regolamento, ovvero essere adeguati a tali prescrizioni. L'art. 27 definisce l'obbligo di adeguamento e le procedure degli interventi sostitutivi in caso di inadempienza. Gli articoli n. 28 e n. 29 definiscono i casi di decadenza e di sospensione delle Autorizzazioni e gli obblighi di manutenzione e di rimozione degli arredi urbani minori.

## Capo 2. Arredi per l'identificazione

### Art. 4 Insegne commerciali.

Si denominano "insegne commerciali" le attrezzature di comunicazione dedicate alla identificazione di un esercizio commerciale ovvero di una attività di vendita di beni o servizi aventi accesso autonomo da spazi pubblici, collocate all'esterno delle sedi degli stessi esercizi o di loro pertinenze e, comunque, visibili dagli spazi pubblici.

Ogni esercizio commerciale può essere dotato di un numero di insegne commerciali non superiore al numero dei di apertura del rispettivo locale.

Le insegne commerciali sono costituite da caratteri alfo-numeriche e loghi collocati in maniera autonoma ovvero aggregati in un pannello di supporto; tali elementi possono avere un loro spessore, essere complanari (ovvero stampati o dipinti sulla superficie di supporto), incavati nei pannelli di supporto e negli intonaci. Gli elementi alfo-numeriche ed i loghi delle insegne possono essere formati con materiali colorati e tipologie tradizionali.

Le insegne commerciali devono essere collocate entro i vani delle porte e delle vetrine dei locali destinati alle attività commerciali da esse identificate; devono, cioè, essere comprese tra gli stipiti e gli architravi di tali vani di apertura, ed arretrati rispetto alla superficie esterna degli stessi stipiti ed architravi di almeno 5 centimetri (in modo da non interferire con il contorno dei vani di apertura). Le insegne commerciali sono componenti delle soluzioni di chiusura dei vani di apertura dei locali e pertanto devono essere comprese nei progetti allegati alle istanze per la realizzazione di nuove soluzioni di chiusura ovvero di sostituzione o manutenzione di quelle esistenti.

E', altresì, consentita la installazione delle insegne commerciali sulla facciata esterna dei muri di tamponamento degli esercizi commerciali ed al di fuori dei rispettivi vani di apertura nel rispetto dei seguenti limiti:

- a. le insegne devono essere frontali, ovvero complanari con le facciate dell'edificio ove sono collocate, con un distacco massimo dalle superfici di appoggio di cm. 5. Le insegne a bandiera sono consentite solo per la identificazione delle farmacie, degli uffici postali e degli altri esercizi di interesse pubblico; esse devono contenere solo il relativo simbolo di identificazione;
- b. le insegne non devono sovrapporsi o interrompere le cornici del vano di apertura e le componenti decorative delle facciate, quali le ricorrenze ed i marcapiani;
- c. laddove i vani di apertura sono conformati con un architrave (trave piana) le insegne possono essere installate anche al di sopra dello stesso architrave ad una distanza non superiore a cm. 10; il loro sviluppo orizzontale non può eccedere

## Regolamento

- la larghezza del vano di apertura comprensiva delle eventuali orniture e cornici; l'altezza di tali insegne non può essere superiore a 40 cm..
- d. non è ammessa l'installazione di insegne al di sopra di vani di apertura conformati ad arco;
  - e. le insegne possono essere installate su uno dei lati dei vani di apertura con sviluppo orizzontale o verticale, con dimensioni non eccedenti cm. 180 e cm. 40. Le insegne devono essere poste ad una altezza tale da non superare l'altezza dei piedritti dei vani di apertura dei locali;
  - f. i pannelli di supporto, ove previsti, possono essere formati con qualsiasi materiale, avere uno spessore non superiore ai cm. 10 ed avere un colore compreso tra le tonalità del grigio o del marrone;
  - g. le fonti di illuminazione delle insegne devono essere comprese nella composizione della stessa insegna; la luminosità delle insegne deve essere contenuta entro il limite dei 1000 lumen, non deve invadere superfici esterne all'insegna e, comunque, determinare abbagliamenti. Non sono ammesse insegne scatoleari formate con lastre retro-illuminate riportanti scritte e simboli. *Non sono, altresì, ammesse insegne con luci intermittenti e con scritte a scorrimento.*

Non è ammessa la installazione di insegne commerciali relative ad esercizi commerciali non aventi accesso diretto, autonomo ed esclusivo dagli spazi pubblici ed, in particolare la loro collocazione ai piani superiori al piano terra. La identificazione di tali esercizi è attuata con le "targhe" di cui al successivo art. 5.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di prescrivere l'uso di materiali, colori e tipi di caratteri sulla base di un progetto di "immagine coordinata", cioè della definizione di un sistema di elementi grafici concorrenti alla caratterizzazione della identità visiva del Comune di Amalfi.

Le schede grafiche che seguono illustrano le tipologie, le caratteristiche e le collocazioni delle insegne commerciali.

### **Art. 5 Targhe.**

Si denominano "targhe" le attrezzature, collocate all'esterno di un edificio condominiale, dedicate alla identificazione di un luogo ovvero di una attività collocata all'interno dello stesso edificio o, comunque, non avente accesso diretto e/o autonomo dagli spazi pubblici.

E' ammessa l'installazione di targhe costituite da un pannello supporto, avente dimensioni dei lati non eccedenti i 30 cm, sul quale sono riportati, a stampa o in rilievo o incisi, caratteri alfo-numeriche e loghi.

## Regolamento

Le targhe vanno collocate su un lato del vano di ingresso dell'edificio che ospita l'attività identificata, senza interferire con le ornie, le cornici e altri elementi decorativi. Allorquando occorre installare più di una targa, i supporti devono essere di uguali dimensioni, materiali e colore, devono essere collocate in file e colonne ordinate in maniera da conformare un pannello omogeneo, il quale può anche essere contornato da una cornice unificante. Le targhe, allorquando non sono più di due per il singolo vano di ingresso, possono essere collocate anche sui battenti dei portoni.

### Capo 3. Arredi per l'orientamento e per la pubblicità.

#### Art. 6 Pre-insegne.

Si denominano "pre-insegne" le attrezzature di orientamento, che indicano la localizzazione di un esercizio commerciale, di una attività di produzione, di un servizio ed in genere la sede di una attività di pubblico interesse. Esse sono conformate con caratteri alfo-numeric, loghi e segnali di orientamento.

Le pre-insegne devono essere inserite nei "totem informativi" disciplinati nel successivo art. 8; pertanto non è ammessa la loro installazione, sui muri e su supporti autonomi o comunque all'esterno dei suddetti totem.

#### Art. 7 Insegne pubblicitarie.

Si denominano "insegne pubblicitarie" le attrezzature, comunque conformate ed ovunque collocate, dedicate alla pubblicità di esercizi commerciali, di attività produttive e recettive, di offerte commerciali e di prodotti; esse, oltre a scritte e loghi, possono contenere immagini e disegni.

Le insegne pubblicitarie devono essere inserite nei "totem informativi" *disciplinati nel successivo art. 8*; pertanto non è ammessa la loro installazione, sui muri, sulle ringhiere o su altre componenti delle facciate e su supporti autonomi, ovvero in qualsiasi altra forma e posizione all'esterno dei suddetti totem.

Sono assimilati alle "insegne pubblicitarie" i drappi e le bandiere, ovvero i messaggi pubblicitari riprodotti su supporti non rigidi, esposti per periodi superiori a tre mesi; anch'essi devono essere inseriti nei totem informativi.

Le insegne pubblicitarie installate per un periodo breve e predeterminato sono comprese negli "impianti temporanei per la pubblicità" disciplinati dal successivo art. 20.

E' ammessa la conservazione dei preesistenti pannelli in ceramica dedicati alla pubblicità o alla identificazione di esercizi commerciali. E' ammessa la installazione di nuovi pannelli a condizione che abbiano caratteristiche, materiali e smalti, propri dei manufatti ceramici della costa di Amalfi e che si integrino nelle cortine edilizie senza alterare gli spartiti architettonici delle facciate o interferire con i loro apparati decorativi.



### **Art. 8 Totem informativi.**

Si denominano “totem informativi” le attrezzature tridimensionali dedicate ad accogliere uno o più pre-insegne ed insegne commerciali di cui ai precedenti art. 6 ed art. 7, nonché altri messaggi informativi, pubblicitari e di orientamento.

I totem informativi hanno struttura autonoma, sono ancorati direttamente al terreno e possono essere dotati di un impianto di illuminazione; essi sono predisposti per accogliere più pre-insegne e insegne pubblicitarie. I totem contengono campi o tabelle di uguali dimensioni e colori sui quali sono riportati i messaggi pubblicitari, informativi e di orientamento composte di scritte, simboli e disegni nelle forme, materiali e colori caratterizzanti l’esercizio, l’attività o il prodotto a cui fanno riferimento.

Il Comune individua la tipologia dei totem informativi, scegliendo tra quelli disponibili sul mercato ovvero provvedendo alla loro ideazione e realizzazione. I totem sono localizzati ed installati a cura e spesa del Comune nelle zone di snodo del tessuto urbano e di accumulo dei flussi turistici, nelle forme più utili per soddisfare le esigenze pubblicitarie, per incrementare l’efficacia della informazione, per semplificare la comunicazione e dare ordine alla scena urbana. La localizzazione di un totem informativo può essere proposta dai soggetti privati interessati alla esposizione di pre-insegne o insegne pubblicitarie.

*L’installazione e localizzazione dei totem è decisa dall’Amministrazione in relazione alla richiesta, corredate dal progetto grafico dell’insegna pubblicitaria, prodotte dagli operatori. La collocazione a partire dall’alto delle insegne è determinata dalla data di deposito della suddetta richiesta.*

Nella scheda grafica che segue sono illustrate le caratteristiche del totem informativo.

#### Capo 4. Arredi per l'esposizione.

##### Art. 9 Vettrine.

Si denominano "vettrine" le attrezzature dedicate alla esposizione di merci e prodotti in vendita negli esercizi commerciali. Sono assimilate alle vetrine le chiusure trasparenti dei locali posti al piano terra destinati alle attività produttive e alla erogazione di servizi, alle attività recettive e di ristorazione.

Le vetrine devono essere contenute entro i vani di apertura dei locali ed arretrate rispetto alla loro faccia esterna di almeno 10 cm.; possono essere costituite da strutture e modanature in metallo o in legno, in qualsiasi colore, riportare elementi decorativi, scritte e loghi. Le vetrine, in generale, devono integrarsi alla conformazione delle facciate nelle quali sono inserite.

La installazione delle vetrine non deve in alcun modo danneggiare, coprire o alterare soglie, stipiti, architravi ed archi ed in generale gli elementi costruttivi e decorativi di contorno dei vani di apertura.

Le vetrine non devono occupare spazi pubblici, sporgere o, comunque, avere parti esterne al profilo degli edifici, a tal fine, anche l'apertura di eventuali ante deve avvenire verso l'interno. Non sono ammessi lavori di ristrutturazione o di rinnovo di vetrine ed altri manufatti di chiusura degli esercizi commerciali, comunemente denominati "prospetti", aggettanti dalle murature dei fabbricati ed occupanti suolo pubblico. Il Comune attua un programma di rimozione di tali strutture di chiusura dei negozi.

In deroga a tale disposizione il Comune può autorizzare lavori di restauro o risanamento conservativo di alcune delle vetrine esistenti che, sebbene occupino suolo, hanno rilevanti caratteri storici e qualità architettonica.

Per la chiusura dei locali non è ammessa la installazione di saracinesche ovvero la ristrutturazione o sostituzione di quelle esistenti. Tali chiusure possono essere realizzate con cancelli e portoni in metallo o in legno. Il Comune attua un programma di rimozione delle saracinesche.

La luminosità delle vetrine deve essere contenuta entro i 4000 lumen; gli apparati di illuminazione devono essere interni alle vetrine ed essere direzionati in modo da non produrre abbagliamenti verso l'esterno. Sono vietati elementi illuminanti collocati all'esterno delle vetrine o dei vani di apertura dei negozi, quali fari e lanterne.

## Regolamento

### **Art. 10. Bacheche.**

Si denominano “bacheche” le attrezzature collocate sulle facciate degli edifici o negli spazi pubblici dedicate alla esposizione di prodotti, listini, manifesti ed altri materiali.

Non è ammessa la installazione di bacheche stabili, aggettanti dalle facciate degli edifici o comunque occupanti spazi pubblici, aventi una funzione espositiva sussidiaria alle vetrine collocate nei vani di apertura dei locali disciplinate al precedente art. 9.

E' ammessa la installazione di bacheche destinate alla esposizione di listini, prezziari, menù ed altre informazioni riferite ad un esercizio commerciale; *esse vanno ancorate al muro ed ad altezza del margine superiore di ml 1,70* senza interferire o interrompere le ornate e cornici, devono avere dimensioni non superiori a cm. 60 x 40 ed uno spessore non superiore ai cm. 10; esse devono essere costituite da un manufatto scatolare, munito di un vetro di protezione, sul cui fondo vanno alloggiati i materiali informativi, possono essere dotate di autonoma illuminazione, con luminosità non superiore ai 500 lumen.

Le bacheche destinate alla esposizione di giornali, locandine, manifesti ed altro materiale informativo sono localizzate ed installate a cura e spesa del Comune; la loro tipologia è definita dal Comune. La localizzazione di un tali bacheche può essere proposta dai soggetti privati interessati alla esposizione di materiali informativi di pubblico interesse.

Le suddette bacheche comunali hanno struttura autonoma, sono ancorate direttamente al terreno e possono essere dotate di un impianto di illuminazione.

### **Art. 11. Espositori.**

Si denominano “espositori” le attrezzature, collocate anche temporaneamente sul suolo pubblico ovvero collocate sulle facciate degli edifici e da esse aggettanti, dedicate alla esposizione di prodotti, materiali informativi o promozionali.

Non è ammessa la installazione permanente di espositori fissi o mobili, di banchi per la vendita e di altre attrezzature di somministrazione di cibi e bevande, né è consentita la esposizione, in qualsiasi altra forma, di prodotti all'esterno dei locali destinati alle attività commerciali o produttive.

Il Comune può concedere per determinati periodi di tempo la installazione di espositori mobili in numero di uno per ogni esercizio commerciale. Essi, comunque, non possono essere installati sulle facciate degli edifici soggetti a tutela specifica. Tali espositori mobili e temporanei devono essere composti da una struttura in legno o in metallo, anche con più piani, di altezza non superiore a m.1,60, di larghezza non superiore a ml. 1,20 e spessore non superiore a ml. 0,40; essi devono essere appoggiati al suolo ed accostati ai

Regolamento

muri di pertinenza dell'esercizio di riferimento. Nelle ore e periodi di chiusura dell'esercizio commerciale devono essere rimossi.

## Regolamento

### Art. 12. Tende parasole.

Si denominano “tende parasole” le attrezzature collocate all’esterno degli edifici e dedicate a proteggere dal sole e dalla pioggia gli esercizi commerciali e le altre attività poste al piano terra.

E’ ammessa la installazione di tende parasole solo per la protezione dei locali posti al piano terra prospicienti su strade o slarghi aventi una larghezza superiore ai ml. 4,00.

Non è consentita la installazione di tende che si estendano a proteggere più vani di apertura anche se di un unico esercizio commerciale ad eccezione dei casi in cui tali aperture di uno stesso esercizio commerciale si trovino a distanza inferiore ai cm. 80.

La estensione massima delle tende parasole sul suolo pubblico non può essere superiore a ml. 1,40.

Le tende devono avere una effettiva funzione protettiva; non sono ammissibili tende aventi solo uno scopo decorativo o di arredamento degli esercizi commerciali. Nelle ore notturne le tende parasole devono risultare riavvolte.

Le tende parasole non devono creare pericoli od ostacoli per la viabilità pubblica e pertanto:

- a. tutte le loro strutture devono trovarsi ad una altezza superiore ai ml. 2,20 dal piano stradale;
- b. non sono ammesse tende parasole fisse né tende aventi supporti verticali;
- c. avere uno sbraccio massimo inferiore ad un terzo della larghezza dello spazio pubblico sul quale prospettano;
- d. nelle strade e slarghi ove è ammesso il traffico veicolare la loro estensione massima deve essere tale da lasciare libera almeno una corsia di transito.

La tipologia delle tende installabili deve essere relazionata alle forme dei vani di apertura dei locali.

Le tende installate a protezione dei vani di apertura chiusi con architrave (trave piana) o con arco ribassato devono:

- a. essere a braccio retrattile, riavvolgibili anche in cassonetto di ricovero;
- b. non possono estendersi per più di cm 30 oltre i vani di apertura da esse protette, ovvero oltre le eventuali orniture e cornici di tali vani.
- c. essere posizionate ad una distanza non superiore ai cm. 20 dal margine superiore dei vani di apertura ovvero dalle eventuali orniture o cornici;
- d. sporgere dal paramento murario più di 20 cm con parti fisse, compreso l’eventuale cassonetto di ricovero e lo spessore delle tende riavvolte;

## Regolamento

- e. non interferire, interrompere o sovrapporsi, con gli elementi di aggancio, di ricovero ovvero quando riavvolte, alle ricorrenze, cornici ed altri elementi decorativi delle facciate;

Le tende installate a protezione dei vani conformati con archi a tutto sesto devono:

- a. essere del tipo a “cappottina” o “bauletto”, ovvero costituite da una struttura che conformi la tenda all’arco di chiusura;
- b. posizionate all’interno del vano di apertura e con aggancio inferiore alla corda dell’arco;
- c. essere retrattili con ricovero all’interno del vano di apertura e prive di cassonetto di ricovero;
- d. non interferire, interrompere o sovrapporsi, con gli elementi di aggancio, di ricovero ovvero quando riavvolte, alle ricorrenze, cornici ed altri elementi decorativi delle facciate;

Le tende installate a protezione dei vani di apertura chiusi con archi acuti devono:

- a. essere costituite da un unico telo con avvolgimento intorno ad un asse collocato sulla corda dell’arco, ovvero all’altezza di imposta e compreso tra i piedritti;
- b. non interferire, interrompere o sovrapporsi, con gli elementi di aggancio e quando riavvolte, alle ricorrenze, cornici ed altri elementi decorativi delle facciate;
- c. risultare integrate con la vetrina o la porta di ingresso.

Le tende devono essere formate di un solo telo in tessuto ignifugo non plastificato in colore unico; Il Piano comunale del colore può prescrivere il colore delle tende in relazione alle colorazioni delle facciate, comunque, in mancanza di tali indicazioni, sono prescritti colori chiari compresi tra i bianchi e gli ocre; i colori delle tende parasole comprese in una unica cortina edilizia devono tendere ad uniformarsi anche in un ambito di tonalità diverse.

Le tende parasole possono essere dotate di una frangia di altezza non superiore a cm. 15 sulla quale può essere riportata una scritta di identificazione dell’esercizio commerciale.

## Capo 5. Arredi per i servizi sussidiari

### Art. 13. Delimitatori.

Si denominano “delimitatori” le attrezzature temporanee e removibili ed i segnali dedicati a delimitare il suolo pubblico all’aperto assegnato in concessione per un determinato periodo di tempo agli esercenti attività di bar e di ristorazione per la installazione di strutture sussidiarie e provvisorie degli stessi esercizi.

Nelle rampe, porticati e percorsi coperti, strade e slarghi di esclusivo uso pedonale, le aree destinabili alla installazione di strutture sussidiarie degli esercizi commerciali devono avere una estensione tale da lasciare libero almeno la metà dello spazio pubblico complessivo e comunque una corsia di transito pedonale non inferiore a ml. 1,50.

Nelle strade e negli slarghi ove è ammesso in transito veicolare le aree destinabili alla installazione strutture sussidiarie devono avere una estensione tale da lasciare almeno la metà dello spazio pubblico complessivo e comunque una corsia di transito veicolare non inferiore a ml. 4,50.

I delimitatori individuano il suolo concesso ai singoli esercizi commerciali entro il quale devono essere collocati i tavoli e le sedie, le tende e gli ombrelloni, le pedane e le altre attrezzature necessarie per la somministrazione dei cibi e delle bevande.

I delimitatori possono consistere in segnale dipinto sulla pavimentazione o in elementi tridimensionali autoportanti, appoggiati al suolo e removibili in qualsiasi momento; tali elementi possono essere costituiti da fioriere o da pannelli trasparenti di altezza di ml. 1,20,.

I delimitatori, le pedane, i tavoli e le sedie, gli ombrelloni, conformano “isole” nello spazio pubblico che devono avere un carattere unitario, ben delimitato ed ordinato, a tal fine le varie attrezzature che compongono un “isola” devono essere coordinate nei materiali e nei colori.

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prescrivere l’uso di un tipo di delimitatore e, più in generale, di definire un catalogo di elemento di arredi urbani minori finalizzato a caratterizzare l’identità visiva dell’ambiente urbano.

## Regolamento

### **Art. 14. Tavoli e sedie.**

Si denominano “tavoli e sedie” le attrezzature provvisorie dedicati alla consumazione di cibi e bevande, sussidiarie di esercizi commerciali e collocate all’aperto negli spazi pubblici concessi agli stessi esercizi.

E’ ammessa la installazione di sedie in legno anche con schienali e seduta in tessuto ignifugo e non plastificato, in alluminio e in midollino naturale o sintetico. Le sedie installabili devono essere ignifughe e certificate ISO 9200. Non possono essere agganciate al pavimento e comunque devono essere facilmente asportabili.

Per ogni esercizio commerciale e, pertanto, per ciascuna “isola” individuata dai delimitatori di cui all’art. 13, le sedie devono essere uguali ed in numero non superiore al numero dei metri quadrati assegnati in concessione e delimitati.

I tavoli devono essere di tipo coordinato ed in materiale analogo a quello delle relative sedie; pertanto sono ammessi tavoli in legno, in alluminio e in midollino naturale o sintetico; sono inoltre ammessi tavoli con struttura in ferro e piani in marmo o in ceramica. I tavoli devono essere dotate di certificazione ISO 9200 e costituite da materiale ignifugo.

I tavoli destinati alla consumazione di cibi, durante i periodi di apertura dei corrispondenti esercizi commerciali, devono essere provvisti di sottotovaglia e tovaglia (coprimacchia). E’ ammessa la installazione di paralumi o altro apparecchio di illuminazione su ogni tavolo di potenza non superiore ai 60 Watt. *Allorquando i tavoli non sono allestiti devono essere rimossi dallo spazio pubblico e riposti in locali chiusi.*

*È consentito il posizionamento di panche o sedute accostate al muro e sul margine di spazi pubblici; possono sporgere al massimo 0,80 ml sempreché rimanga libero la metà dello spazio pubblico, una corsia di ml 1,50 nei percorsi pedonali e di ml 4,50 nelle strade carrabili.*

### **Art. 15. Ombrelloni.**

Si denominano “ombrelloni e tende” le attrezzature removibili poste a protezione dal sole e dagli inquinamenti atmosferici dei tavoli e sedie di cui al precedente art. 14.

Sono ammessi solo ombrelloni a chiusura telescopica, con palo centrale, pensili ed a quattro braccia con struttura in legno e teli in tessuto ignifugo, idrorepellente ed anti-muffa, resistenti alla spinta del vento. L’altezza dell’ombrellone non può essere superiore ai ml. 3,10; la forma può essere tonda, quadrata e rettangolare, la superficie non può essere superiore ai mq. 16.



## Regolamento

I teli degli ombrelloni devono essere in un unico colore nelle tonalità chiare comprese tra i bianchi e gli ocra; possono essere previste frange e bordi di colore diverso. Su una delle frange o bandelle di ciascun ombrellone può essere riportata una scritta e logo identificativo dell'esercizio commerciale.

Gli ombrelloni non possono essere infissi direttamente nel suolo; devono essere collocati su basi autonome, dimensionate per garantire la tenuta e la sicurezza anche in presenza di condizioni atmosferiche avverse. A tal fine alla richiesta di installazione deve essere allegata una certificazione di idoneità statica firmata da un tecnico a tanto abilitato.

Per la protezione delle installazioni provvisorie dedicate alla somministrazione di cibi e bevande non sono ammesse coperture diverse da quelle realizzate con gli ombrelloni, nelle forme in precedenza descritte; pertanto, non è ammessa la realizzazione di gazebi, di tende e di altre strutture fisse con materiali sia rigidi che elastici.

### **Art. 16 Pedane.**

Si denominano "pedane" le attrezzature destinate ad isolare dal suolo le sedie, i tavoli e le altre attrezzature sussidiarie collocate negli spazi pubblici.

E' ammessa la installazione di pedane in tutte le zone con esclusione delle zone comprese nella Piazza Duomo e in via Duomo, delle altre zone pavimentate con basoli in pietra, dei supportici e degli altri percorsi pubblici coperti.

Le pedane non possono eccedere le aree assegnate in concessione, definite dai delimitatori di cui all'art. 13 ed occupate dalle attrezzature sussidiarie di cui agli art. 14 e 15.

Le pedane dovranno essere formate da elementi rimovibili in metallo o in legno, devono essere distanziate dal suolo ed avere una altezza non superiore in nessun punto di cm. 10 e con bordo chiuso sino ad un centimetro dal suolo. Il piano di calpestio delle pedane in legno deve essere levigato e trattato con vernici trasparenti, oppure devono essere pavimentati con teli in laminato plastico o in gomma bullonata di tinte non contrastanti con la circostante pavimentazione stradale; le pedane composte con elementi in ferro devono essere pavimentate con gli stessi teli in laminato plastico o in gomma bullonata di tinte non contrastanti con la circostante pavimentazione stradale. Le alzate di chiusura perimetrale devono avere finitura superficiale analoga per materiale e colore a piano di calpestio; i bordi devono essere provvisti di profilato angolare antisdrucchiolo.

Le pedane possono essere suddivise in parti aventi quote diverse.

## Regolamento

Le pedane devono essere contornate dai delimitatori tridimensionali indicati nel precedente art. 13. ; essi possono essere collocate al di sopra della stessa pedana ovvero sul suolo ma, comunque, devono essere compresi nello spazio pubblico concesso.

### **Art. 17. Verande e gazebi**

Si denominano “verande e gazebi” le attrezzature, provviste di chiusure laterali, sussidiarie di attività commerciali, di ristorazione, di produzione di beni e servizi. Le verande sono strutture realizzate in aderenza ai locali principali ovvero con essi comunicanti; i gazebo sono strutture autonome e separate dai locali principali delle suddette attività commerciali, di ristorazione e di produzione.

Non è ammessa la installazione di nuove verande e di nuovi gazebi su suoli pubblici.

E' ammessa la ristrutturazione delle verande e dei gazebo esistenti se regolarmente autorizzati e, se realizzati su suoli pubblici, con concessione ancora vigente. Il Comune può, con Ordinanza sindacale, prescrivere la ristrutturazione delle verande e dei gazebo in cattivo stato di conservazione o non conformi ai criteri di decoro urbano.

Gli interventi di ristrutturazione consistono nella riqualificazione delle componenti strutturali e di finitura preesistenti, nell'ammodernamento, integrazione o sostituzione degli impianti tecnologici, nella sostituzione di alcune componenti strutturali o di completamento sino alla demolizione dell'intero manufatto e la sua ricostruzione nei limiti della volumetria e della sagoma del preesistente manufatto.

I lavori di ristrutturazione devono tendere ad eliminare le componenti ed i materiali degradati ed aumentare la superficie trasparente delle chiusure verticali: le coperture devono essere costituite da un manufatto scatolare con superficie esterna inclinata in rame o alluminio preverniciato in colore marrone o in pannelli trasparenti e soffitto interno piano o curvo intonacato; dovranno essere previste gronde e pluviali per irraggimentare nella fogna comunale le acque piovane; i sostegni verticali devono essere costituiti da profilati scolorari metallici in colore naturale o verniciati in colore chiaro; la pedana e le pavimentazioni interne dovranno avere le caratteristiche indicate per le pedane esterne di cui all'art. 16; i tavoli, le sedie e gli altri elementi di arredo dovranno avere le caratteristiche previste per le installazioni esterne di cui agli art. 14 e 15.

**Art. 18. Pensiline.**

Si denominano “pensiline” le attrezzature, prive di chiusure laterali, aggettanti, con o senza elementi di sostegno verticali, su spazi pubblici e sussidiarie di attività commerciali, di ristorazione, di produzione di beni e servizi ed ad esse funzionalmente collegate.

Non è ammessa la installazione di nuove pensiline su suoli pubblici.

E' ammessa la ristrutturazione delle pensiline se regolarmente autorizzate e, se gravanti su suoli pubblici, con concessione risulta ancora vigente. Il Comune può, con Ordinanza sindacale, prescrivere la ristrutturazione delle pensiline in cattivo stato di conservazione o non conformi ai criteri di decoro urbano.

Gli interventi di ristrutturazione consistono nella riqualificazione delle componenti strutturali e di finitura preesistenti. I lavori di ristrutturazione devono tendere ad eliminare le componenti ed i materiali degradati ovvero alla sostituzione con una falda di in rame o alluminio preverniciato in colore marrone e nuove strutture di supporto analoghe a quelle preesistenti.

Laddove le pensiline coprono uno spazio pubblico dato in concessione per lo svolgimento delle attività sussidiarie, i delimitatori, le sedie ed i tavoli, le pedane e le altre attrezzature di supporto devono possedere le caratteristiche previste nei precedenti articoli 13, 14 e 16.

## Capo 6. Arredi per la pubblicità

### Art. 19. Impianti per la affissione.

Si denominano “impianti per la affissione” le attrezzature dedicate alla affissione di manifesti.

Tali impianti sono costituiti da pannelli di dimensioni pari o multiple di cm. 70 x cm. 100 sino a pannelli di dimensioni cm. 600 x cm. 300, contornati da una cornice strutturale e sorretti da piedritti ancorati nel suolo. Gli impianti sono strutture tridimensionali, possono essere monofacciali o bifacciali, fissi e temporanei.

La tipologia degli impianti per l’affissione è definita dal Comune, il quale provvede alla loro localizzazione ed installazione in numero e nelle forme necessarie per soddisfare le esigenze pubblicitarie e di informazione.

L’affissione dei manifesti è ammessa solo sugli impianti installati dal Comune e, pertanto è vietata la affissione di manifesti ed altro materiale pubblicitario ed informativo direttamente sui muri o su altre componenti dell’arredo urbano.

### Art. 20. Impianti per la pubblicità.

Si denominano “impianti per la pubblicità” le attrezzature temporanee installate per la promozione di prodotti, eventi, servizi. Sono compresi tra tali impianti i cartelli, gli striscioni trasversali, gli stendardi, le bandiere e le altre installazioni la cui installazione è autorizzata per un tempo determinato.

E’ ammessa la installazione degli impianti per la pubblicità laddove non ostacolano la vista dei monumenti, degli scorci urbani e paesaggistici più significativi, la segnaletica stradale ed a condizione che non pregiudicano la viabilità pedonale e veicolare.

Sono assimilate agli impianti per la pubblicità i teli o schermature di protezione delle impalcature, di cui al successivo art. 22, installate per la esecuzione di lavori edili, allorché vengono utilizzate come supporti per la pubblicità di prodotti, attività, imprese. In tal caso i messaggi pubblicitari non possono occupare una superficie superiore ad 1/10 dell’intera schermatura e sui restanti spazi deve essere riprodotta l’immagine delle sottostanti facciate degli edifici.

## **Capo 7. Arredi per le attività temporanee**

### **Art. 21. Padiglioni.**

Si denominano “padiglioni” le strutture chiuse, collocate temporaneamente sul suolo pubblico, destinate alla erogazione di servizi di pubblico interesse, e quelle destinate alla vendita o alla pubblicità di prodotti, servizi, eventi e quelle di supporto alla esecuzione di lavori edili.

E' ammessa la installazione, per un determinato periodo di tempo, dei padiglioni; essi devono essere localizzati in spazi aperti esterni al tessuto urbano e comunque non devono ostacolare o ridurre la vista dei monumenti, degli scorci urbani e paesaggistici più significativi; non devono interferire con la segnaletica stradale né pregiudicare la viabilità pedonale e veicolare.

Non sono ammessi lavori di ristrutturazione o di sostituzione di padiglioni già installati e non conformi alle precedenti disposizioni.

### **Art. 22. Impalcature.**

Si denominano “impalcature” le attrezzature installate sul suolo pubblico per il tempo necessario alla esecuzione di opere edili.

Le impalcature e le altre attrezzature sussidiarie alla esecuzione di lavori edili devono essere conformi alle norme relative alla sicurezza dei cantieri ed alla pubblica incolumità, inoltre devono essere configurate in modo da ridurre il più possibile la loro incidenza sulla vista dei monumenti e dei paesaggi, il loro impatto sugli ambienti e sulle funzioni urbane. A tal fine la configurazione e la installazione delle impalcature e delle altre attrezzature sussidiarie alla esecuzione dei lavori edili deve essere compresa nel progetto degli stessi lavori ed autorizzata dal Comune.

## Regolamento

### Capo 8. Procedure.

#### Art. 23. Obbligo di Autorizzazione.

Gli interventi di installazione di nuovi arredi urbani minori e quelli rivolti ad adeguare quelli esistenti alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono subordinati alla preventiva Autorizzazione del Comune.

Sono, altresì, subordinate ad Autorizzazione la installazione, la ristrutturazione, modifica e sostituzione di qualsiasi altro oggetto collocato, anche temporaneamente, negli spazi aperti e sulle relative cortine edilizie, anche se non individuato tra gli arredi urbani minori disciplinati dal presente Regolamento.

Non sono subordinati ad Autorizzazione gli interventi di manutenzione ordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli arredi urbani esistenti e conformi alle disposizioni contenute nel presente Regolamento; tali interventi non possono comportare la modifica delle conformazioni, dei materiali e dei colori preesistenti. In tali casi prima dell'inizio dei lavori deve darsene comunicazione al Comune allegando una descrizione dei lavori ed un rilievo grafico o fotografico dell'arredo preesistente e della sua ambientazione.

Gli interventi di installazione di nuovi arredi urbani minori sono subordinati ad Autorizzazione paesaggistica semplificata di cui all'art. 3 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio di cui al Dcr lgs. 22.12.04, n. 42. Non sono assoggettati a tale Autorizzazione paesaggistica gli interventi di adeguamento degli arredi urbani minori esistenti alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, né gli interventi di manutenzione ordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli arredi urbani esistenti e conformi alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

#### Art. 24. Istanza per la Autorizzazione.

La Autorizzazione di cui all'art. 23 è richiesta dal soggetto avente titolo alla installazione, alla ristrutturazione, modifica e sostituzione degli arredi urbani minori con Istanza corredata dai documenti, redatti e sottoscritti da un architetto o un ingegnere, di seguito elencati:

- a. Relazione illustrativa dell'intervento, comprensiva della documentazione comprovante la conformità dell'intervento con le vigenti norme urbanistiche ed edilizie;
- b. Planimetria in scala 1:500 della zona urbana con la localizzazione dell'intervento;

## Regolamento

- c. Grafici, in scala 1:100, e fotografie illustrativi dello stato attuale delle aree, dell'ambiente urbano e delle cortine edilizie in cui si colloca l'intervento, riportanti anche i preesistenti arredi urbani;
- d. Per gli interventi di ristrutturazione, modifica e sostituzione, grafici, in scala non inferiore a 1:20, e fotografie illustrativi dello stato attuale dell'arredo oggetto dello stesso intervento;
- e. Grafici, in scala non inferiore a 1:50, illustrativi dell'immobile ove è ospitata l'attività al cui servizio è collegato l'arredo oggetto dell'intervento;
- f. Progetto dell'arredo urbano minore oggetto dell'intervento con grafici, in scala non inferiore a 1:20 e altre rappresentazioni utili alla precisa individuazione delle componenti formali, materiali, coloristiche, tecnologiche;
- g. Grafici, fotomontaggi ed, eventualmente, altre forme di rappresentazione che illustrano lo stato futuro dei luoghi in relazione alla situazione preesistente illustrata con gli elaborati alla precedente lettera c..
- h. Limitatamente agli interventi di installazione di nuovi arredi urbani minori, Richiesta di Autorizzazione paesaggistica semplificata redatta secondo lo schema di cui all'allegato "A" dell'Accordo tra il Ministero per i beni e le Attività culturali e la Regione Campania ai sensi art. 3 del d.P.C.M. 12.12.05, munita della documentazione ivi richiesta.

### **Art. 25. Procedura per il rilascio della Autorizzazione.**

Il Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale nomina un Responsabile unico del procedimento, dandone comunicazione al richiedente, il Rup, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della Istanza di cui al precedente art. 24, verifica:

- a. la completezza dei documenti prodotti;
- b. la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia;
- c. la conformità a quanto previsto dal presente Regolamento;
- d. la assoggettabilità dell'intervento alla Autorizzazione paesaggistica semplificata.

Allorquando la documentazione prodotta dal richiedente risultasse incompleta o inadeguata, il Rup può richiedere una sola volta, con comunicazione scritta, le integrazioni necessarie ovvero le modifiche utili per conformare le previsioni progettuali a quanto previsto dal presente Regolamento. Il termine fissato al comma 1 viene sospeso per il tempo intercorrente tra la richiesta di integrazione e la produzione dei documenti integrativi.

Per gli interventi non assoggettati ad Autorizzazione paesaggistica semplificata, il Comune rilascia o nega l'Autorizzazione alla esecuzione dell'intervento entro i quindici giorni successivi alla conclusione della procedura di verifica di cui al precedente comma 1.

## Regolamento

Per gli interventi assoggettati alla Autorizzazione paesaggistica semplificata il Comune avvia la relativa procedura di valutazione della compatibilità dell'intervento richiesto con i valori paesaggistici e con le prescrizioni relative alla tutela dei Beni culturali dopo aver positivamente concluso la verifica di cui al comma 1 del presente articolo.

Entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui comma 1 del presente articolo, il Comune trasmette alla Soprintendenza Bap di Salerno una motivata proposta di accoglimento o di diniego della Autorizzazione paesaggistica, unitamente alla Istanza del richiedente ed alla documentazione ad essa allegata.

Copia della proposta di cui al precedente comma è trasmessa anche al richiedente, il quale può, entro il termine di dieci giorni a decorrere dal ricevimento di tale proposta, presentare osservazioni al Comune ed alla Soprintendenza Bap di Salerno.

Il Soprintendente esprime il suo parere vincolante sulla Richiesta di Autorizzazione paesaggistica semplificata, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del parere del Comune; in caso di mancata espressione, nel suddetto termine, del parere vincolante il Comune ne prescinde e rilascia o rigetta la Autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi di cui all'art. 146, comma 9 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.

Per gli interventi assoggettati ad Autorizzazione paesaggistica semplificata, il Comune rilascia o nega l'Autorizzazione alla esecuzione dell'intervento entro il termine di quindici giorni a decorrere dal ricevimento del parere del Soprintendente, ovvero dalla scadenza del termine per l'espressione di tale parere.

### **Art. 26. Rilascio della Autorizzazione.**

L'Autorizzazione di cui all'art. 23 è rilasciata ovvero è negata con Determina del Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Amalfi, notificata al richiedente, il quale è qualificato come Titolare della Autorizzazione.

L'Autorizzazione non esonera il Titolare dagli obblighi derivanti da regolamenti condominiali e dal rispetto dei diritti di terzi.

Il Titolare è tenuto a conservare la Autorizzazione e ad esibirla a richiesta degli incaricati del Comune dei controlli.

Nei casi in cui la realizzazione dell'intervento comporta l'occupazione di suolo pubblico, il rilascio della Autorizzazione è subordinata alla stipula di una Convenzione tra il Comune ed il Titolare.

Il Titolare della Autorizzazione sono tenuti al pagamento degli oneri ed imposte stabilite dal Comune per le diverse tipologie di arredi urbani minori.



## Regolamento

L'Autorizzazione ha durata per anni dieci e si intende rinnovata per un uguale periodo se non diversamente disposto dal Sindaco, con comunicazione data al Titolare sei mesi prima della scadenza decennale.

### **Art. 27. Obbligo di adeguamento.**

I titolari delle preesistenti installazioni sono tenuti ad adeguarli a quanto disposto nel presente regolamento presentando entro i 6 mesi successivi all'emanazione dello stesso regolamento, l'istanza di cui all'Articolo 24 e provvedendo alla ultimazione dei lavori di adeguamento entro i 12 mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione.

Nei casi in cui il titolare non presenta l'istanza di adeguamento nelle forme e nel termine indicati nel comma precedente di cui assume, il Comune con *Determina dirigenziale o con atto del Responsabile del servizio* dispone la rimozione degli arredi urbani minori non conformi a quanto disposto dallo stesso Regolamento.

Nei casi in cui il titolare non provvede alla esecuzione dell'intervento di adeguamento nel termine prescritto nel precedente primo comma, il Responsabile dell'Ufficio tecnico diffida il titolare a provvedere entro tre mesi e in caso di ulteriore inattività provvede alla rimozione degli arredi urbani con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

I titolari di preesistenti arredi urbani minori laddove non conformi a quanto disposto dal presente Regolamento possono rinunciare allo stesso arredo, provvedendo a rimuoverlo a proprie cure e spese entro i sei mesi successivi alla emanazione del presente Regolamento.

### **Art. 28. Decadenza e sospensione della autorizzazione.**

Il Responsabile del servizio può revocare l'autorizzazione alla installazione di arredi urbani minori per motivi di pubblico interesse nonché allorquando l'intervento autorizzato risultasse in contrasto con nuove disposizioni urbanistiche, edilizie o di regolamentazione degli arredi urbani. Può, altresì, ordinare una sospensione, per un tempo determinato, della concessione di occupazione degli spazi pubblici, ovvero una rideterminazione della estensione degli spazi pubblici occupati, motivando il provvedimento con le nuove esigenze pubbliche intervenute. In tali casi i titolari non hanno diritto ad indennità o qualsiasi altro compenso.

#### **Art. 29. Obblighi di manutenzione e di rimozione.**

Il Titolare della Autorizzazione è tenuto alla buona conservazione degli arredi autorizzati; il Comune con Determina del Responsabile dell'Ufficio tecnico può ordinare lavori di manutenzione ed in caso di inadempimento provvedere alla revoca della Autorizzazione.

Alla scadenza, decadenza o revoca, sospensiva o rideterminazione della Autorizzazione ed in caso di cessazione o trasferimento dell'attività il titolare della Autorizzazione è tenuto a rimuovere gli arredi installati ed a ripristinare lo stato dei luoghi originario. In caso di inadempienza provvede il Comune con rivalsa delle spese a carico del titolare.

#### **Art. 30. Progetti integrati di riqualificazione.**

Il Comune può predisporre progetti di riqualificazione e di valorizzazione di ambiti urbani delimitati dallo stesso Comune. In tali progetti sono integrate:

- a. gli interventi di ristrutturazione e di tinteggiatura delle cortine edilizie, in conformità a quanto previsto dal Piano del colore;
- b. interventi di manutenzione, rinnovo e potenziamento degli impianti tecnologici ed, in particolare di riordino e di interrimento delle reti aeree;
- c. i provvedimenti amministrativi di regolamentazione del traffico e della sosta, di concessione del suolo pubblico, per l'adeguamento a quanto *disciplinato* dal presente Regolamento;
- d. gli interventi di manutenzione, ripristino o rinnovo delle pavimentazione degli spazi pubblici, degli impianti di pubblica illuminazione e degli altri elementi di arredo di competenza del Comune;
- e. gli interventi di ristrutturazione e di sostituzione degli arredi urbani minori in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento.

I contenuti dei suddetti progetti sono preventivamente concordati con la Soprintendenza Bap e con gli Enti gestori dei servizi e delle reti tecnologiche.